

**Allegato "B" alla Raccolta n.26558**-----

-----**FONDAZIONE SMA SOLIDALE ETS**-----

-----**STATUTO**-----

-----**DENOMINAZIONE E SEDE**-----

**ART.1**-----

Per trasformazione dell'Associazione "*SMA SOLIDALE ONLUS*", è costituita la Fondazione "*SMA SOLIDALE*"-----

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

La Fondazione ha sede in Genova.-----

La sede costituisce anche il domicilio della Fondazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza della Fondazione anche all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.-

**ART. 2**-----

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità.-----

La Fondazione svolge la propria attività nella beneficenza, nella formazione, nell'assistenza sociale e sociosanitaria, nella promozione allo sviluppo sociale e dei diritti della persona, nell'accoglienza umanitaria, nella cultura della pace tra i popoli, in modo particolare a favore dell'Africa e di altri paesi in via di sviluppo, o dei luoghi ove opera la SMA e/o in quelli colpiti da gravi emergenze (alluvioni/terremoti).-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere le seguenti attività di interesse generale, nei limiti dell'art. 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS), nei seguenti settori:-----

**lettera b)** interventi e prestazioni sanitarie;-----

**lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----



**lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;-----

**lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;-----

**lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare quella dei popoli africani;-----

**lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;-----

**lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

**lettera r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-

**lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

**lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

**lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti della attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----

L'attività della Fondazione si rifà ai principi fondamentali che sono anche della dottrina sociale della Chiesa:-----

- la centralità della persona;-----

- i principi di giustizia, di bene comune, di solidarietà e sussidiarietà;---

- i principi fondamentali della SMA Società delle Missioni Africane:-----

Scopo della Fondazione è di essere una risposta effettiva alla vocazione missionaria della Chiesa, proclamare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo ai poveri e ai più abbandonati dell'Africa e dei



popoli d'origine africana. -----

La Fondazione può assumere personale dipendente e avvalersi di collaboratori.-----

A titolo indicativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:---

- sensibilizzare i benefattori della Fondazione, gli amici e sostenitori dei missionari della Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane a favore dei bisogni delle popolazioni africane e dell'opera svolta dai missionari e dai loro collaboratori, in Africa e in Italia; o in altri paesi dove opera la Società delle Missioni Africane;-----
- sollecitare i missionari e i loro collaboratori a elaborare dei progetti sociali (sviluppo socioeconomico, istruzione, sanità, protezione dell'ambiente, educazione alla pace ecc.) e a presentarli ai benefattori per ottenere un finanziamento;-----
- accompagnare la realizzazione di tali progetti in Africa e in Italia; o in altri paesi dove opera la Società delle Missioni Africane;-----
- informare gli aderenti, i beneficiari e i benefattori circa le attività istituzionali della Fondazione;-----
- promuovere e sostenere borse di studio per la formazione scolastica e universitaria, e per l'apprendimento professionale;-----
- promuovere e sostenere l'assistenza sanitaria e cura a persone bisognose in Africa e in Italia; o in altri paesi dove opera la Società delle Missioni Africane;-----
- promuovere e sostenere iniziative a tutela dei diritti umani, civili, sociali, religiosi e politici, in Africa e in Italia; o in altri paesi dove opera la Società delle Missioni Africane;-----
- promuovere e sostenere iniziative volte alla cultura della legalità e della pace tra i popoli;-----
- diffondere la cultura dell'accoglienza verso chi emigra per motivi politici ed economici, e sostenere progetti di integrazione;-----
- promuovere la sensibilizzazione e la conoscenza della realtà africana attraverso varie iniziative di tipo mediatico (stampa, internet, video, e qualsiasi altro mezzo di comunicazione) biblioteche, convegni ed eventi culturali di qualsiasi genere consoni al raggiungimento dello scopo;-----
- rispondere alle richieste di sostegno provenienti da parte della Società delle Missioni Africane a favore dei suoi missionari bisognosi di cure o di assistenza durante la vecchiaia.-----

La Fondazione potrà inoltre:-----

- organizzare, promuovere e realizzare viaggi di volontariato in Africa e/o in terre di missione;-----
- favorire il volontariato attraverso la cooperazione e la



conoscenza delle realtà africane;-----

- collaborare e aiutare la SMA (Società delle Missioni Africane) e il suo lavoro di promozione umana;-----

- pubblicare la rivista della Fondazione

Le attività della Fondazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, costituirne nuovi di natura associativa fondativa o societaria, nonché collaborare con enti pubblici e privati. al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

La Fondazione è nata dalla collaborazione con i missionari della Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane, e viene privilegiata, in maniera non esclusiva, la collaborazione con gli stessi per la realizzazione degli scopi sociali.-----

#### -----ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI-----

#### **ART. 3**-----

A norma dell'art. 6 del CTS la Fondazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.-----

A norma dell'art. 7 CTS la Fondazione può raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.-----

Sempre a norma dell'art.7 CTS la Fondazione infine può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.-----

#### -----PATRIMONIO-----

**ART. 4**-----

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati, ricavi ed erogazioni, a condizione che queste siano esplicitamente così finalizzate dai donanti.-----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del fondo di dotazione.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili le attività di cui al terzo comma dell'art.8 CTS.-----

-----**ENTRATE**-----

**ART. 5**-----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:-----

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.4;-----
- ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarî;-----
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;-----
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.-----

-----**FONDATORE**-----

**ART. 6**-----

A seguito dell'adesione alla presente Fondazione, alla Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane con sede in Genova, verrà attribuita la qualifica di Fondatore onorario quale riconoscimento per il ruolo di promotore a suo tempo svolto.-----

Il fondatore ha versato un contributo di € 10.000 al fine di consentire di acquisire e mantenere la personalità giuridica della Fondazione.-----

-----**ORGANI DELLA FONDAZIONE**-----

**ART. 7**-----

Organi della Fondazione sono:-----

- il Presidente;-----
- il Consiglio di Amministrazione-----



- il Segretario Generale-----

- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.-----

## -----II PRESIDENTE-----

### ART. 8-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.-----

Il Presidente è nominato dal Consiglio Provinciale del Fondatore Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane e dura in carica per il periodo della nomina a Consigliere.-----

Il Presidente:-----

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;-----

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;-----

d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; opera con gli Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;-----

e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;-----

f) il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta. -----

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.-----

## -----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

### ART. 9-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri (compreso il Presidente). Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Consiglio sono nominati dal Consiglio Provinciale della Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina dei Consiglieri.-----

Il nuovo membro permarrà in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.-----

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso ed eventuali compensi deliberati di volta in volta dal Consiglio in relazione a particolari incarichi eventualmente assegnati.-----

#### -----POTERI-----

#### **ART. 10**-----

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione inoltre di:-----

- a) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di gruppi di lavoro composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;----
- b) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente, ovvero congiuntamente da due consiglieri, ovvero ancora dal Presidente dell'Organo di Controllo o Sindaco Unico;-----
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;-----
- d) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;-----
- e) assumere ogni decisione relativamente al personale ed al suo inquadramento;-----
- f) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari, per finanziare i progetti della Fondazione e per coprire le spese operative della stessa;-----
- g) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;--
- h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;-----
- i) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;-----
- j) approvare eventuali regolamenti interni;-----
- k) nominare il Segretario Generale della Fondazione; -----
- l) deliberare lo svolgimento di attività diverse come previste all'articolo 3 (tre) del presente statuto;-----
- m) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs 117/2017;-----
- n) redigere, approvare e depositare il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017;-----
- o) delegare, nei limiti consentiti dal CTS e dal codice civile, specifiche proprie attribuzioni determinandone i poteri nonché determinando il



contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa. È in ogni caso ed in ogni momento, consentito al Consiglio impartire direttive ai delegati. Al Consiglio di Amministrazione spetta, comunque ed in ogni tempo, il potere di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega stessa;-----

p) deliberare, nei limiti consentiti dal CTS e dal Codice Civile, il conferimento di procure per singoli atti o per determinate categorie di atti;-----

q) deliberare l'estinzione della Fondazione disponendo per la nomina dei liquidatori.-----

### -----DECADENZA ED ESCLUSIONE-----

#### **ART. 11**-----

I membri del Consiglio di Amministrazione possono decadere dalla carica dopo tre assenze continuative e ingiustificate.-----

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:-----

- \* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;-
- \* l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;-----
- \* l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari -----
- \* l'essere nelle condizioni previste dall'art.2382 C.C. -----

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio su proposta dell'Organo di Controllo.-----

### -----ADUNANZE-----

#### **ART. 12**-----

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, si riunisce altresì su richiesta di almeno la metà di consiglieri ovvero su richiesta di un componente l'Organo di Controllo.-

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza mediante telegramma o mezzi informatici che comprovino l'avvenuta ricezione, da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e sono comunque valide le riunioni alle quali risultino presenti tutti i Consiglieri ed i componenti l'Organo di Controllo.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video



o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.-----

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Il Segretario Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, e svolge anche la funzione di Segretario del Consiglio.-----

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. -----

#### ----- **GRUPPO VOLONTARI**-----

#### **ART. 13**-----

Per rendere più agevole la gestione delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello statuto, la Fondazione si avvale di un gruppo di volontari, coperti da adeguata assicurazione e regolati dall'art. 17 del CTS.-----

Il gruppo elegge al suo interno il presidente, che è incaricato dalla tenuta del registro dei volontari e della attribuzione degli incarichi sotto la direzione e la sorveglianza del segretario generale che ne autorizza la collaborazione.-----

#### ----- **SEGRETARIO GENERALE**-----

#### **ART. 14**-----

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, è nominato, eventualmente anche fra i dipendenti della Fondazione o tra i consiglieri, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, all'atto della nomina, i poteri e compensi, (se non consigliere). La carica scade alla scadenza di quella dei consiglieri.-----

Il Segretario Generale ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assicurando il miglior funzionamento della struttura, proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, gestendo l'attività ordinaria della Fondazione.-----

#### ----- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI**-----

#### **ART. 15**-----

La Provincia Italiana della Società delle Missioni Africane, e per essa il Provinciale, provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo



devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

L'Organo di Controllo, anche ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee di cui all'art.14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, se nominato, durano in carica tre esercizi e i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti possono essere riconfermati.-----

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.-----

#### -----LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI-----

##### **ART. 16**-----

La Fondazione deve tenere e redigere, oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17 CTS i libri sociali obbligatori:-----

il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del presidente dei volontari;-----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Segretario Generale; -----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;-----

il libro del Revisore legale dei conti, se nominato, tenuto a cura del Segretario Generale.-----

#### -----BILANCIO-----

##### **ART. 17**-----



L'esercizio della Fondazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.-----

Il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.-----

Il bilancio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.-----

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Presidente con la collaborazione del Segretario Generale dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.-----

La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.-----

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS e il Consiglio nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

#### -----AVANZI DELLA GESTIONE-----

##### **ART. 18**-----

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.-----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione. Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili le attività di cui al terzo comma dell'art. 8 CTS.-----

#### -----ESTINZIONE-----

##### **ART. 19**-----

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata e si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.-----

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, al

termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

-----**NORMA FINALE**-----

**ART. 20**-----

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni di diritto privato, in quanto applicabili.-----

Firmato:-----

CEFERINO MIGUEL CAINELLI-----

ANDREA FUSARO NOTAIO-----



Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.  
Genova, tredici luglio duemilaventitre